

Tribunale di Torino, 13 ottobre 2009 – Est. Di Capua.

Processo civile – Rinuncia agli atti del giudizio – Accettazione – Costituzione in giudizio della parte – Necessità.

Processo civile – Rinuncia agli atti del giudizio – Interesse alla prosecuzione del giudizio – Costituzione in giudizio della parte – Necessità.

L'art. 306, 1° comma, codice procedura civile, ai fini dell'estinzione del processo, richiede l'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio unicamente nel caso in cui, alla data della rinuncia stessa, le controparti si siano già costituite. Precisamente, ai fini della declaratoria di estinzione, l'accettazione della rinuncia agli atti è richiesta soltanto quando, nel rapporto processuale già instaurato, vi sia una parte costituita e questa abbia interesse alla prosecuzione del giudizio. (edc) (riproduzione riservata)

L'interesse alla prosecuzione del giudizio previsto dall'art. 306, 1° comma, codice procedura civile, essendo correlato alla domanda in concreto proposta dalla parte convenuta, presuppone, evidentemente, la sua effettiva costituzione in giudizio e, dunque, si rende del tutto indifferente la circostanza che la rinuncia sia intervenuta prima della scadenza dei termini previsti per la rituale e tempestiva costituzione del convenuto, dal momento che la legge dà rilievo al fatto negativo della mancata costituzione (cfr. in tal senso: Cass. civile 10 dicembre 1996 n. 10978). (edc) (riproduzione riservata)

IL CASO.it

omissis

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Premessa in fatto.

1.1. Con atto di citazione datato 17.03.2008, ritualmente e tempestivamente notificato in data 14.03.2008, i signori A. R. A. e M. L. hanno convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Torino la società ASSICURAZIONI S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, la società E. E. S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, ed il sig. G. A., proponendo appello avverso la Sentenza del Giudice di Pace di Torino n. 973/07, datata 23.11.2006, depositata in data 01.02.2007, sulla base dei motivi di impugnazione di cui infra e chiedendo, in totale riforma della predetta sentenza, preso atto dell'intervenuta rinuncia agli atti, notificata dagli attori in data 22.06.2006, di dichiarare ai sensi e per gli effetti dell'art. 306 c.p.c. e ss. l'estinzione del processo e, per l'effetto, di dichiarare nulla e/comunque priva di effetti la pronuncia sul merito contenuta nell'impugnata sentenza.

1.2. Si sono costituiti le parti appellate, depositando e scambiando comparsa di costituzione e risposta, contestando i motivi di appello e chiedendo di rigettare la domanda degli appellanti in quanto infondata in fatto ed in diritto.

1.3. All'udienza in data 14.05.2009 il Giudice, fatte precisare alle parti le conclusioni così come in epigrafe, ha trattenuto la causa in decisione, disponendo lo scambio delle comparse conclusionali entro il termine perentorio di 60 giorni e delle memorie di replica entro il successivo termine perentorio di 20 giorni a norma dell'art. 190 c.p.c., richiamato dall'art. 352, comma 1°, c.p.c., oltre al periodo di sospensione feriale dei termini processuali previsto dall'art. 1 Legge n. 742/1969 (ai sensi del quale tutti i termini processuali subiscono una sospensione i diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno).

2. Sul primo motivo di appello: erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 306, 2° comma, c.p.c.

2.1. Con un primo motivo di gravame, le parti appellanti hanno censurato la Sentenza del Giudice di primo grado, rilevando l'erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 306, 2° comma, c.p.c.

Il motivo di appello risulta fondato e meritevole di accoglimento.

IL CASO.it

2.2. Invero, si deve innanzitutto chiarire quanto segue:

- con atto di citazione datato 28.03.2006, notificato in data 31.03.2006 ed in data 01.04.2006, i signori A. R. A. e M. L. convenivano avanti al Giudice di Pace di Torino la società ASSICURAZIONI S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, la società E. E. S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, ed il sig. G. A., chiedendo di accertare e dichiarare che il sinistro occorso nel Comune di * in data 8 giugno 2005, verso le 17.00, si era verificato per fatto e colpa del sig. G. A. e, per l'effetto, di condannare i predetti convenuto, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti dagli attori in conseguenza del sinistro, quantificati nella complessiva somma di € 10.713,73= o veriore accertanda in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- l'udienza di prima comparizione avanti al Giudice di Pace di Torino veniva fissata in atto di citazione al 30.06.2006 e, ai sensi dell'art. 168 bis, 4° comma, c.p.c., veniva rimandata d'ufficio al 04.07.2006 (udienza immediatamente successiva tenuta dal Giudice di Pace);
- senonché, prima della costituzione delle predette parti convenute, i signori A. R. A. e M. L. notificavano loro atto di formale rinuncia agli atti datato 21.06.2006, ai sensi dell'art. 306 c.p.c. ;
- precisamente, tale atto rinuncia agli atti veniva notificato alla società ASSICURAZIONI S.p.a. in data 22.06.2006, alla società E. E. S.n.c. sempre in data 22.06.2006 ed al sig. G. A. in data 26.06.2006;
- all'udienza di prima comparizione in data 04.07.2006, il difensore degli attori esibiva al Giudice di Pace la copia dell'atto di rinuncia agli atti del giudizio notificato alle controparti, chiedendo l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c. ;
- nella medesima udienza si costituivano in giudizio le tre parti convenute, depositando e scambiando comparsa di costituzione e risposta, non prendendo posizione sulla rinuncia agli atti del giudizio notificata loro in precedenza ma chiedendo, nel merito, in via principale, di dichiarare equo e soddisfacente il complessivo importo di € 450,00 corrisposto dalla ASSICURAZIONI S.p.a., respingendo le domande degli attori e, in via subordinata, di rapportare il risarcimento alle somme da determinarsi sulle risultanze di causa, contenendo l'onere nei limiti del giusto e del provato;
- la costituzione delle parti convenute avveniva, dunque, successivamente al perfezionamento della notificazione del citato atto rinuncia ex art. 306 c.p.c. da parte degli attori (cfr. la copia del relativo verbale di udienza prodotta dalle parti appellanti sub doc. 2);
- su istanza del difensore delle parti convenute, il Giudice di Pace rinviava all'udienza in data 19.07.2006, poi rinviata all'udienza in data 26.09.2006 per l'adesione all'astensione dalle udienze decisa dal C.N.F. (cfr. le copie dei relativi verbali di udienza prodotte dalle parti appellanti sub doc. 2);
- alla successiva udienza in data 26.09.2006 il difensore degli attori ribadiva l'istanza di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c. a seguito della notifica dell'atto di rinuncia agli atti del giudizio, rilevando che, essendosi le parti convenute costituite successivamente a tale notifica, non era necessaria la loro accettazione; peraltro, il Giudice di Pace concedeva un ulteriore rinvio all'udienza in data 12.10.2006, poi rinviata all'udienza in data 09.11.2006 per l'adesione all'astensione dalle udienze decisa dal C.N.F. (cfr. le copie dei relativi verbali di udienza prodotte dalle parti appellanti sub doc. 2);
- all'udienza così fissata il difensore degli attori ribadiva nuovamente l'istanza di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., ma il Giudice di Pace di Torino fissava udienza per la precisazione delle conclusioni (cfr. la copia del relativo verbale di udienza prodotta dalle parti appellanti sub doc. 2);
- all'udienza in data 23.11.2006 le parti precisavano le conclusioni ed il Giudice di Pace tratteneva la causa in decisione (cfr. la copia del relativo verbale di udienza prodotta dalle parti appellanti sub doc. 2);
- con Sentenza n. 973/07, datata 23.11.2006, depositata in data 01.02.2007, il Giudice di Pace di Torino riteneva non estinto il giudizio e si pronunciava nel merito, respingendo la domanda proposta dagli attori, dichiarando soddisfacente l'offerta formulata dalla ASSICURAZIONI S.p.a. in € 450,00 versati in sede pregiudiziale (cfr. la copia della sentenza prodotta dalle parti appellanti sub doc. 2);
- il Giudice di Pace di Torino motivava la sentenza sul presupposto che l'art. 306 c.p.c. prevede che il processo si estingua per rinuncia agli atti del giudizio, "quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione" e, non

IL CASO.it

avendo la convenuta ASSICURAZIONI S.p.a. accettato la rinuncia degli attori, il giudicante non poteva "statuire su una domanda diversa da quella che manifestava la volontà nella prosecuzione della causa".

IL CASO.it

2.3. Ciò chiarito, il Giudice di Pace di Torino ha erroneamente interpretato ed applicato l'art. 306 c.p.c. che, sotto la rubrica "rinuncia agli atti del giudizio", ai primi tre commi, prevede espressamente quanto segue:

"Il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione. L'accettazione non è efficace se contiene riserve o condizioni.

Le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione sono fatte dalle parti o da loro procuratori speciali, verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti. Il giudice, se la rinuncia e l'accettazione sono regolari, dichiara l'estinzione del processo."

Nel caso di specie, come si è detto, anteriormente alla costituzione delle parti convenute (avvenuta soltanto all'udienza di prima comparizione in data 04.07.2006), i signori A. R. A. e M. L. avevano notificato loro l'atto di formale rinuncia agli atti, ai sensi dell'art. 306 c.p.c. .

Precisamente, tale atto rinuncia agli atti era stato notificato:

- alla società ASSICURAZIONI S.p.a. in data 22.06.2006;
- alla società E. E. S.n.c. sempre in data 22.06.2006;
- al sig. G. A. in data 26.06.2006.

Conseguentemente, alla data della costituzione delle parti convenute (avvenuta, come si è detto più volte, soltanto all'udienza di prima comparizione in data 04.07.2006), il processo si era già estinto.

Giova, infatti, ribadire ancora una volta che, ai sensi del citato art. 306, 2° comma, c.p.c., si richiede che la dichiarazione di rinuncia sia fatta dalla parte o dal loro procuratore speciale, verbalmente all'udienza o, come avvenuto nel caso di specie, con atto sottoscritto e notificato alle altre parti.

L'art. 306, 1° comma, c.p.c., richiede anche l'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio unicamente nel caso in cui, alla data della rinuncia stessa, le controparti si siano già costituite.

Precisamente, ai fini della declaratoria di estinzione, l'accettazione della rinuncia agli atti è richiesta soltanto quando, nel rapporto processuale già instaurato, vi sia una parte costituita e questa abbia interesse alla prosecuzione del giudizio.

Correttamente, quindi, all'udienza di prima comparizione in data 04.07.2006, il difensore degli attori aveva esibito al Giudice di Pace la copia dell'atto di rinuncia agli atti del giudizio notificato alle controparti, chiedendo l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c. .

Nella sentenza appellata si legge, invece, che "pur essendo vero che la parte convenuta, all'atto della notifica della rinuncia non era ancora costituita è pur vero che dinanzi al Giudice di pace la costituzione può avvenire fino alla prima udienza (e ciò ha fatto la parte convenuta)".

Una tale interpretazione dell'art. 306 c.p.c. risulta del tutto erronea, in quanto non conforme alla lettera ed alla ratio della norma.

Deve, infatti, ritenersi che l'interesse alla prosecuzione del giudizio previsto dall'art. 306, 1° comma, c.p.c., essendo correlato alla domanda in concreto proposta dalla parte convenuta, presuppone, evidentemente, la sua effettiva costituzione in giudizio e, dunque, si rende del tutto indifferente la circostanza che la rinuncia sia intervenuta prima della scadenza dei termini previsti per la rituale e tempestiva costituzione del convenuto, dal momento che la legge dà rilievo al fatto negativo della mancata costituzione (cfr. in tal senso: Cass. civile 10 dicembre 1996 n. 10978).

Quindi, nel caso di specie, il Giudice di Pace, già all'udienza di prima comparizione, avrebbe dovuto semplicemente prendere atto dell'intervenuta rinuncia e dell'avvenuta notifica alle parti convenute prima della loro costituzione e, conseguentemente, emettere, anche in conseguenza dell'istanza reiterata dalle parti attrici anche all'udienza stessa, un'Ordinanza di estinzione del giudizio, senza tenere conto della volontà delle parti convenute che, al momento della rinuncia, non si erano ancora costituite.

IL CASO.it

2.4. Pertanto, in riforma della Sentenza appellata, preso atto dell'intervenuta rinuncia agli atti, notificata nel giudizio di primo grado dalle parti attrici signori A. R. A. e M. L., alle parti convenute società ASSICURAZIONI S.p.a. (in data 22.06.2006), società E. E. S.n.c. (in data 22.06.2006), e sig. G. A. (in data 26.06.2006), dev'essere dichiarata, ai sensi e per gli effetti

dell'art. 306 c.p.c. e seguenti, l'estinzione del processo iscritto al n. 23342/06 R.G., instaurato davanti al Giudice di Pace di Torino con atto di citazione datato 28.03.2006, notificato in data 31.03.2006 ed in data 01.04.2006.

IL CASO.it

3. Sul secondo motivo di appello: conseguente nullità della pronuncia sul merito.

3.1. Con un secondo motivo di gravame, le parti appellanti hanno invocato la conseguente nullità della pronuncia sul merito da parte del Giudice di Pace.

Il motivo di appello risulta fondato e meritevole di accoglimento.

3.2. Invero, nell'impugnata Sentenza il Giudice di Pace, non soltanto ha errato nel non dichiarare l'estinzione del processo per rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c., ma ha ulteriormente errato nel pronunciarsi sulla domanda di merito originariamente proposta dagli attori in atto di citazione, nonostante che una tale domanda fosse stata seguita dalla notificazione del più volte citato atto di rinuncia ex art. 306 c.p.c. e, inoltre, non fosse stata più ribadita nel corso giudizio, neppure nelle conclusioni definitivamente precisate all'udienza in data 23.11.2006.

Le parti attrici, infatti, dopo aver depositato e notificato l'atto di rinuncia e art. 306 c.p.c., hanno formulato al Giudice la sola richiesta di dichiarare l'estinzione del giudizio, formulando le seguenti conclusioni, riportate anche nell'impugnata sentenza:

"Preso atto dell'intervenuta rinuncia agli atti, notificata dagli attori in data 22.06.2006, dichiarare ai sensi e per gli effetti dell'art. 306 c.p.c. e ss. l'estinzione del processo promosso con atto di citazione notificato in data 31.03.2006. Col favore delle spese."

Pertanto, una siffatta pronuncia sul merito della domanda originariamente proposta dagli attori, risulta viziata per ultrapetizione, in violazione dell'art. 112 c.p.c., ai sensi del quale "il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa...".

3.3. Pertanto, in riforma della Sentenza appellata, la Sentenza stessa dev'essere dichiarata nulla e priva di effetti, compresa dunque la pronuncia sul merito ivi contenuta.

4. Sulle spese processuali del giudizio in primo grado.

4.4. La declaratoria di nullità della Sentenza appellata travolge, ovviamente, anche la pronuncia ivi contenuta sulle spese processuali (nel caso di specie, compensate).

4.5. Si ritiene, comunque, che le spese processuali del giudizio di primo grado debbano essere compensate tra le parti, tenuto conto dell'intervenuta estinzione del processo e rinuncia agli atti.

5. Sulle spese processuali del presente giudizio in grado di appello.

Tenuto conto della soccombenza delle parti appellate, queste ultime, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., devono essere dichiarate tenute e condannate, in via solidale fra loro (ex art. 97 c.p.c.) a rimborsare alle parti appellanti le spese processuali del presente giudizio in grado di appello, liquidate come in dispositivo, conformemente alla nota spese depositata dal difensore di queste ultime.

P.Q.M.

Il TRIBUNALE DI TORINO, Sezione Terza Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunciando nella causa in grado di appello iscritta al n. 9119/08 RG promossa dai signori A. R. A. e M. L. (parti appellanti) contro la società ASSICURAZIONI S.p.a., in persona del Procuratore Speciale dr. F. F., la società E. E. S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, ed il sig. G. A. (parti appellate costituite), nel contraddittorio delle parti, in totale riforma dell'impugnata Sentenza, così provvede:

1) Preso atto dell'intervenuta rinuncia agli atti, notificata nel giudizio di primo grado dalle parti attrici signori A. R. A. e M. L., alle parti convenute società ASSICURAZIONI S.p.a. (in data 22.06.2006), società E. E. S.n.c. (in data 22.06.2006), e sig. G. A. (in data 26.06.2006), dichiara l'estinzione del processo iscritto al n. 23342/06 R.G., instaurato davanti al Giudice di Pace di Torino dalle predette parti attrici con atto di citazione datato 28.03.2006, notificato in data 31.03.2006 ed in data 01.04.2006, ai sensi e per gli effetti dell'art. 306 c.p.c. e seguenti.

2) Dichiarare nulla e priva di effetti la Sentenza appellata del Giudice di Pace di Torino n. 973/07, datata 23.11.2006, depositata in data 01.02.2007.

IL CASO.it

3) Dichiarare compensate tra le parti le spese processuali del giudizio di primo grado.

4) Dichiarare tenute e condanna le parti appellate società ASSICURAZIONI S.p.a., società E. E. S.n.c., e sig. G. A., in via solidale fra loro, a rimborsare alle parti appellanti le spese processuali del presente giudizio in grado di appello, liquidate in complessivi € 4.010.83= (di

cui € 1.462,00= per diritti, €1.780,00= per onorari ed il resto per esposti), oltre al 12,5% su diritti ed onorari a titolo di rimborso spese generali ai sensi dell'art. 14 della Tariffa forense ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.

Così deciso in Torino, in data 26 settembre 2009.

Sentenza n. 6918/09 depositata in data 13 ottobre 2009